



REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART. 1 – Gemellaggi

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e le relazioni reciproche tra i cittadini. Il patto di gemellaggio è stipulato e attuato in accordo con la legislazione vigente nelle nazioni di appartenenza e, per gli stati facenti parte dell'Unione Europea, con gli obblighi comunitari.

Nel caso di città appartenenti alla stessa nazione, sono ammessi fino a un massimo di tre gemellaggi.

ART. 2 - Presupposti per il gemellaggio

Il gemellaggio è stipulato con città che hanno caratteristiche simili alla città di Firenze, con particolare riferimento:

- alla vocazione culturale e all'apertura internazionale;
- alla comunanza e similarità di intenti, con specifica attenzione alla proiezione verso il dialogo internazionale;
- alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e naturale;
- alle politiche di sviluppo civile e sociale, anche attraverso la valorizzazione del tessuto socio-economico, culturale e istituzionale;
- al particolare impegno a favore dei diritti umani
- allo sviluppo di relazioni finalizzate a promuovere il territorio e i suoi attori economici pubblici e privati.

ART. 3 - Patto di amicizia

Il Patto di amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti con città che condividono uno o più elementi nell'art.2 senza escludere, ove ve ne siano le condizioni, di procedere al gemellaggio

ART. 4 - Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità di relazioni con realtà territoriali che, per comunanza di ideali, rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato morale e civico, ispirato alla libertà dei popoli, alla salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica.

ART. 5 - Approvazione e revoca di gemellaggi, patti di amicizia e patti di fratellanza

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta sentite le commissioni consiliari competenti per materia, in particolare la Commissione cui sono attribuite le relazioni internazionali, pace e

diritti umani, approva la proposta di istituzione del gemellaggio, del patto di amicizia e del patto di fratellanza, ed il relativo testo, motivando adeguatamente circa i fondamenti della stipula e definendo gli obiettivi e l'eventuale programma di attività conseguente.

Entro i successivi 5 giorni, copia della deliberazione e del relativo testo sono trasmessi alle autorità governative italiane competenti per la formulazione delle eventuali osservazioni di spettanza.

Qualora le predette autorità governative avanzino osservazioni, gli uffici competenti informano la controparte estera e acquisiscono da essa il consenso in relazione alla nuova versione del testo del gemellaggio o del patto che recepisce dette osservazioni.

Successivamente, il Consiglio comunale approva in via definitiva il testo del gemellaggio, e, ove la normativa lo richieda, del Patto di Amicizia e del Patto di Fratellanza, che può poi essere sottoscritto dal Sindaco o da un suo rappresentante.

Il Consiglio comunale può in qualsiasi momento, su proposta della Giunta e sentite le commissioni consiliari competenti per materia e, in particolare la Commissione cui sono attribuite le relazioni Internazionali, Pace e Diritti Umani revocare i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia e Fratellanza qualora rilevi:

- il venir meno dei presupposti di cui all'art. 2;
- il verificarsi di fatti o situazioni reputati particolarmente gravi in quanto lesivi dei diritti e della dignità umana, imputabili alla città ovvero comunque alle istituzioni pubbliche della nazione di cui essa fa parte;
- il venir meno, da entrambe le parti, del perdurante interesse al mantenimento e alla cura del legame decorsi cinque anni di completa inattività.

ART. 6 – Validità dei patti

Gli effetti dei patti di gemellaggio, dei patti di amicizia e fratellanza sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro delegati

ART. 7 – Attività

Il Comune di Firenze cura e sviluppa i Gemellaggi, i Patti di Amicizia e quelli di Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città e promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, incoraggiando le relazioni fra i cittadini. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Firenze sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

L'Assessorato con delega per le relazioni internazionali, avvalendosi anche degli uffici comunali di volta in volta competenti per materia, promuove e cura quanto necessario per il mantenimento dei legami di gemellaggio, amicizia e fratellanza. Esso opera in costante collaborazione con la commissione consiliare competente, garantendo lo sviluppo dei legami in essere, la più adeguata risposta alle iniziative provenienti dalle città gemelle/amiche/sorelle e la differenziazione di iniziative attivate nei loro confronti dal Comune di Firenze.

Lo stesso Assessorato relaziona annualmente al Consiglio comunale sulle attività svolte, evidenziando i risultati conseguiti, nonché le eventuali criticità e inerzie manifestatesi nell'ambito dei singoli patti in essere.

ART. 8 – Norme finanziarie

Il Comune di Firenze fa fronte alle spese conseguenti a Gemellaggi, Patti di Amicizia e di Fratellanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa di cui alle leggi vigenti, anche promuovendo modalità di finanziamento esterno delle proprie attività mediante iniziative quali sponsorizzazioni e crowd-funding, ovvero partecipazione a pertinenti attività cofinanziate dall'Unione europea e da altri organismi internazionali.

